



*Consiglio Regionale
della Calabria*

Proposta di legge recante:

“Istituzione Registro regionale degli Informatori Scientifici del farmaco e del parafarmaco.”

Il Consigliere regionale

Dott. Michele Comito



Proposta di legge recante: *“Istituzione Registro regionale degli Informatori Scientifici del farmaco e del parafarmaco”*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge mira ad istituire nella Regione Calabria il registro regionale degli Informatori Scientifici del farmaco e del parafarmaco.

L'informatore scientifico è il professionista che fa da tramite tra la ricerca scientifica e la classe medica; grazie al continuo aggiornamento scientifico e normativo cui è chiamato, all'interscambio di esperienze acquisite sul campo con la classe medica, all'impegno quotidiano e alla totale dedizione alla nobile causa di assicurare ai pazienti la miglior cura, è nei fatti un anello importante nella catena della salute pubblica.

L'attività di informazione scientifica, nonostante sia la più normata tra le professioni a forte carattere sociale, vede nei suoi promotori, gli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco, coloro ai quali non è stato riconosciuto a tutt'oggi, il giusto spazio di legittimazione giuridica ed il corretto riconoscimento della loro figura tra le professioni sanitarie.

L'informatore scientifico è sottoposto al rispetto di leggi nazionali e di provvedimenti regionali sin da quando della sua professione se n'è intuita la valenza sociale: egli, infatti, rende un servizio pubblico di estrema importanza che, tuttavia, allo stato attuale, mal si concilia con l'assenza di una previsione a livello nazionale che preveda l'istituzione di un albo professionale che possa tutelare e garantire in maniera *super partes* gli intenti e le loro specifiche funzioni.

Consapevoli delle responsabilità cui sono chiamati e del fatto che la loro attività ha ricadute sui quasi 2 milioni di loro corregionali, gli Informatori Scientifici calabresi hanno ritenuto opportuno colmare il vuoto legislativo lasciato dalla mancanza di un albo professionale, con la costituzione motu proprio di sezioni provinciali di A.I.I.S.F. (Associazione Italiana Informatori Scientifici del Farmaco) federate con FedAIISF (Federazione delle Associazioni Italiane Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco) e di un loro Coordinamento Regionale.

Le singole sezioni, da poco, hanno depositato e registrato presso l'Agenzia delle Entrate il proprio atto costitutivo, acquisendo lo status di personalità giuridica e con esso, autonomia gestionale e patrimoniale; ogni sezione ha organi sociali di cui Presidente, Tesoriere, Segretario, Consiglio Direttivo oltre all'Assemblea dei Soci, sono funzionalmente distinti; tutto ciò, per creare le giuste premesse per l'istituzione di un albo regionale degli Informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco e per il riconoscimento della loro figura tra le professioni sanitarie.

Per quanto è in premessa, si ritiene opportuno istituire un registro regionale degli Informatori scientifici presso il competente dipartimento regionale per la Tutela Salute della Regione Calabria e rendere più trasparente la figura dell'Informatore scientifico del farmaco e del parafarmaco quale operatore sanitario.

La presente legge si compone di 4 articoli ed ha chiaramente neutralità finanziaria atteso che non prevede oneri a carico del bilancio regionale.

Relazione tecnico - finanziaria

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Proposta di legge recante: "Istituzione del registro regionale degli Informatori Scientifici del farmaco e del parafarmaco".

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Finalità	//	//	0,00 Euro
2	Istituzione registro degli informatori scientifici	//	//	0,00 Euro
3	Clausola di invarianza finanziaria	//	//	0,00 Euro
4	Entrata in vigore	//	//	0,00 Euro

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ Capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge recante: “Istituzione del registro regionale degli Informatori Scientifici del farmaco e del parafarmaco.”

Art. 1

(Finalità)

1. È istituito presso la Regione Calabria il registro regionale degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco.
2. Attraverso tale registro è garantito su tutto il territorio regionale il continuo aggiornamento sui farmaci degli operatori sanitari da parte degli Informatori Scientifici regolarmente iscritti al suddetto elenco.

Art. 2

(Istituzione del registro regionale degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco)

1. Presso il registro sono iscritti gli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco che risiedono nella regione Calabria.
2. Le modalità di iscrizione al registro sono definiti con apposito regolamento regionale predisposto dal competente dipartimento regionale per la tutela della salute.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.